



**ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
"Alessandro Manzoni"**

Via Montevergine 22, 83027 Mugnano Del Cardinale (AV)
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

☎ 081 511 13 80

✉ AVIC864005@istruzione.it | AVIC864005@pec.istruzione.it

🌐 www.istitutocomprensivomanzoni.edu.it

Codice meccanografico: AVIC864005 | Codice fiscale: 80006890646

Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689, ed in particolare l'art. 4, che richiede a fornitori e utilizzatori di sistemi di IA di garantire un'adeguata formazione in materia di Intelligenza Artificiale (IA) al personale e agli utenti;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l'uso degli strumenti di IA in ambito scolastico, assicurandone un impiego etico, sicuro e conforme alle normative vigenti;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 17/12/2025, approva il seguente Regolamento.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un impiego etico, sicuro e rispettoso delle normative vigenti.**
- 2. Gli obiettivi del Regolamento sono:**
 - garantire la tutela della privacy e la sicurezza dei dati personali di studenti, famiglie e personale;
 - definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nelle attività gestionali della scuola;
 - promuovere la formazione di personale e studenti per un uso consapevole e responsabile dell'IA;
 - prevenire rischi legati a plagio, manipolazione e pregiudizi algoritmici (bias).
- 3. Il Regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, al personale amministrativo (ATA), agli alunni e studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché alle rispettive famiglie, nell'ambito delle attività didattiche, educative e amministrative dell'Istituto Comprensivo.**

Art. 2 – Definizioni

- 1. *Intelligenza Artificiale (IA)*: ogni sistema informatico in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.**
- 2. *Strumenti di IA*: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA (ad es. tecniche di *machine learning*, modelli linguistici di grandi dimensioni – LLM, sistemi di generazione automatica di contenuti testuali, vocali, visivi, ecc.).**

3. **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente o membro del personale scolastico) che utilizza strumenti di IA nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Art. 3 – Principi etici e di utilizzo

1. L'utilizzo dell'IA deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza, equità, inclusione e tutela della privacy.
2. L'Intelligenza Artificiale non può in alcun caso sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto e con il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrandosi con la progettualità didattica senza snaturarne gli obiettivi pedagogici.
4. L'impiego di sistemi di IA non deve generare discriminazioni nei confronti di alcuno studente né condizionamenti impropri sul loro sviluppo educativo.

Titolo II – Utilizzo dell'IA da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative e adottando un approccio consapevole (non meramente passivo).
2. Gli strumenti di IA possono essere impiegati, ad esempio, per personalizzare i percorsi di apprendimento, analizzare il rendimento degli studenti o elaborare materiali didattici; in ogni caso tali strumenti non devono sostituire il giudizio critico e la valutazione insostituibile del docente.
3. Non è consentito utilizzare l'IA per automatizzare integralmente la correzione di verifiche o compiti senza supervisione e controllo da parte del docente.
4. L'uso di strumenti di IA da parte dei docenti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (in particolare in materia di protezione dei dati personali) e delle disposizioni interne della scuola relative a privacy e sicurezza.
5. I docenti devono tenere conto delle limitazioni contrattuali relative all'età degli studenti stabilite dalle piattaforme di IA e dalle norme vigenti: eventuali attività didattiche con strumenti di IA vanno adeguate all'età degli alunni coinvolti.
6. La scelta degli strumenti di IA da utilizzare in classe deve essere coerente con quanto previsto nel PTOF in merito all'innovazione didattica e all'adozione di materiali digitali, seguendo le procedure di approvazione eventualmente stabilite dall'Istituto.
7. L'impiego di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi a carico degli studenti o delle famiglie, salvo che tali costi siano stati esplicitamente approvati dall'Istituto secondo le procedure amministrative vigenti.

Art. 5 – Uso dell'IA per attività amministrative e gestionali

1. Il personale amministrativo e tecnico può utilizzare strumenti di IA per migliorare l'efficienza dei processi organizzativi e gestionali (es. smistamento di informazioni, analisi di dati amministrativi), purché tale utilizzo avvenga nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) e delle policy di sicurezza informatica dell'Istituto.

2. **L'IA non può essere impiegata per assumere decisioni automatizzate che producano effetti diretti sugli studenti o sul personale (es. esiti scolastici, provvedimenti disciplinari, gestione del personale) senza una supervisione e validazione umana.**
3. **L'uso di strumenti di IA per la produzione di documenti ufficiali, atti o comunicazioni istituzionali deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche, in particolare in materia di privacy, sicurezza dei dati e tutela dell'infrastruttura informatica.**
4. **La responsabilità legale e contenutistica di ogni atto o documento prodotto con il supporto dell'IA rimane in capo alla persona fisica (dirigente, docente o impiegato) che ha utilizzato lo strumento e ha disposto la generazione di detto contenuto.**
5. **Analogamente, la responsabilità finale di ogni decisione amministrativa o gestionale resta in capo alle persone fisiche competenti, anche quando esse si siano avvalse di strumenti di IA come supporto nel processo decisionale.**

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. **L'Istituto promuove percorsi di formazione e aggiornamento sull'IA rivolti ai docenti e al personale ATA, al fine di svilupparne competenze digitali e conoscenze sull'uso consapevole di tali strumenti. Tali attività formative potranno estendersi anche agli studenti, con modalità adeguate all'età, e prevedere il coinvolgimento delle famiglie per diffondere una cultura dell'IA responsabile.**
2. **La formazione dovrà includere almeno:**
 - **l'utilizzo sicuro e appropriato degli strumenti di IA in ambito didattico e amministrativo;**
 - **principi etici e responsabilità nell'uso dell'IA, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali e alla non discriminazione;**
 - **strategie per prevenire il plagio, l'abuso o l'uso improprio degli strumenti di IA da parte di studenti e personale.**
3. **È auspicabile la collaborazione con esperti esterni, enti di ricerca o istituzioni accademiche per garantire un costante aggiornamento del personale sulle evoluzioni tecnologiche e le migliori pratiche nell'utilizzo dell'IA in ambito educativo.**

Art. 7 – Responsabilità e limiti per il personale

1. **Il personale scolastico che utilizza in modo improprio gli strumenti di IA, violando le disposizioni del presente Regolamento, può essere soggetto a provvedimenti disciplinari secondo le norme contrattuali e legislative vigenti.**
2. **È fatto divieto al personale utilizzare sistemi di IA per attività di sorveglianza occulta degli studenti o per la raccolta di dati personali sensibili sugli stessi senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico e nel rispetto delle normative sulla privacy.**

Titolo III – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo didattico dell'IA da parte degli studenti

1. **Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi didattici ed educativi, e sempre sotto la guida o la supervisione di un docente. L'uso dell'IA deve quindi integrarsi con le attività scolastiche solo come supporto all'apprendimento, nei modi e nei tempi indicati dagli insegnanti.**

2. È espressamente vietato agli studenti utilizzare l'IA per svolgere automaticamente compiti, temi, tesine, traduzioni, verifiche o altri elaborati scolastici senza autorizzazione del docente. Qualunque attività didattica deve riflettere l'impegno personale dello studente e l'IA può essere eventualmente impiegata solo con il permesso e secondo le indicazioni dell'insegnante (ad esempio per ricerche guidate o esercitazioni).
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, l'eventuale utilizzo diretto di strumenti di IA da parte dei bambini è consentito solo a scopo dimostrativo o ludico-educativo e avviene sempre in forma mediata, con la costante presenza e supervisione dell'insegnante. In tali contesti, l'IA può essere presentata come curiosità o gioco didattico, ma i bambini non devono interagire autonomamente con sistemi di IA senza guida.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso degli strumenti di IA

1. L'accesso degli studenti ai diversi strumenti di IA deve avvenire nel rispetto delle limitazioni d'età stabilite dalle aziende fornitrici e dalle linee guida ministeriali. La scuola si atterrà scrupolosamente a tali vincoli: ad esempio, se un servizio di IA è riservato a utenti di almeno 13 o 16 anni, gli studenti al di sotto di tale età non vi potranno accedere direttamente.
2. Per gli studenti minorenni l'utilizzo di piattaforme e applicazioni di IA che prevedono la registrazione di un account personale deve avvenire solo previa acquisizione del consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, in conformità a quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy italiano per i minori di anni 14.

Art. 10 – Originalità dei lavori, plagio e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e anticipato se, e in quale misura, hanno utilizzato strumenti di IA nella redazione dei propri elaborati scolastici (compiti, ricerche, presentazioni, ecc.). Il docente ha facoltà di richiedere allo studente di dettagliare il tipo di aiuto ricevuto dall'IA e di fornire evidenze dell'apporto personale nello svolgimento del lavoro.
2. L'utilizzo di sistemi di IA per produrre elaborati presentandoli come originali senza dichiararne l'uso costituisce a tutti gli effetti plagio e violazione delle norme scolastiche sulla correttezza nello studio. Tale condotta sarà pertanto sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina di Istituto (ad es. con valutazioni negative dell'elaborato e provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità).
3. I docenti, dal canto loro, definiranno criteri chiari e comunicheranno alle classi le modalità considerate legittime di utilizzo dell'IA nei lavori scolastici, distinguendole dalle fattispecie di utilizzo scorretto. In questo modo sarà esplicitato agli studenti il confine tra un impiego dell'IA ammesso (ad esempio come strumento di supporto o ricerca) e un impiego non ammesso perché lesivo dell'apprendimento o dell'originalità del lavoro.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Ciascuno studente è direttamente responsabile dei contenuti da lui prodotti avvalendosi di strumenti di IA. È dovere dello studente utilizzare tali strumenti in maniera conforme alle regole scolastiche e ai principi etici, assumendosi la responsabilità di quanto presentato come proprio lavoro.
2. Le famiglie (genitori o tutori) sono chiamate a vigilare sull'uso delle tecnologie di IA da parte dei propri figli al di fuori dell'ambito scolastico. In particolare, i genitori sono responsabili di eventuali utilizzi impropri di strumenti di IA effettuati dai minori sotto la

loro tutela al di fuori della scuola, e sono pertanto incoraggiati a partecipare alle iniziative di formazione sull'uso consapevole dell'IA organizzate dall'Istituto, così da poter guidare e controllare adeguatamente i figli anche in contesti domestici.

Titolo IV – Sicurezza, privacy e disposizioni finali

Art. 12 – Divieti espliciti nell'utilizzo dell'IA

Al fine di tutelare la comunità scolastica, si elencano di seguito alcuni divieti espliciti in materia di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto Comprensivo:

1. È vietato utilizzare sistemi di IA in modo da sostituire o simulare il ruolo dell'insegnante nel processo educativo e valutativo (esempio: lasciare che sia l'IA a interagire autonomamente con la classe o a decidere le valutazioni degli studenti).
2. È vietato utilizzare l'IA per automatizzare integralmente la valutazione degli apprendimenti (correzione di verifiche, test o compiti) senza alcuna supervisione da parte del docente. Qualsiasi supporto dell'IA in ambito valutativo deve essere subordinato al controllo e al giudizio finale dell'insegnante.
3. È vietato agli studenti usare strumenti di IA per svolgere in maniera fraudolenta compiti, versioni, esercizi, temi, tesine, prove d'esame o altre attività valutative, eludendo così lo sforzo di apprendimento personale.
4. È vietato impiegare strumenti di IA per finalità di sorveglianza degli studenti o per monitorarne lo stato emotivo/comportamentale, così come per raccogliere dati personali o sensibili sugli studenti stessi senza aver ottenuto le dovute autorizzazioni e senza il rispetto rigoroso delle norme sulla privacy.
5. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano l'inserimento di dati biometrici (come impronte digitali, riconoscimento facciale, analisi vocale avanzata) o di altri dati personali altamente sensibili, così come strumenti che effettuino profilazione automatica di studenti o docenti, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati in conformità alle leggi vigenti.
6. È vietato immettere o caricare informazioni personali riferite a studenti, famiglie o membri del personale scolastico (es. nomi, immagini, dati anagrafici, informazioni sanitarie o di contatto) in piattaforme di IA esterne non verificate, senza autorizzazione e senza adeguate garanzie sul trattamento di tali dati.
7. È vietato utilizzare l'IA nell'ambito di elaborati o progetti scolastici senza dichiararlo apertamente quando richiesto: ogni contributo significativo fornito dall'IA in un lavoro presentato dallo studente deve essere esplicitato, come stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.
8. È vietato consentire l'accesso a strumenti di IA a studenti che non abbiano raggiunto l'età minima prevista per il loro utilizzo, oppure senza aver raccolto il consenso dei genitori per gli studenti minorenni, in violazione di quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 13 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'utilizzo di qualsiasi sistema di IA all'interno dell'Istituto deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). I dati personali degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico devono essere trattati con la massima cautela: eventuali funzionalità di IA che comportino trattamento di dati personali potranno essere attivate solo se conformi alle suddette normative e previa informativa agli interessati, quando necessaria.

2. È vietato adottare o utilizzare strumenti di IA che richiedano la raccolta di dati biometrici o di categorie particolari di dati personali (dati sensibili) degli utenti, o che possano profilare in modo invasivo studenti e docenti, salvo specifica autorizzazione e verifica da parte del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Istituto. In generale, l'introduzione di sistemi di IA dovrà avvenire privilegiando soluzioni che minimizzino l'uso di dati personali (principio di minimizzazione dei dati).
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell'Istituto deve valutare preventivamente ogni nuovo strumento di IA che si intende utilizzare nella scuola, verificandone la conformità alle norme privacy e la presenza di adeguate misure di sicurezza a tutela dei dati. L'eventuale adozione di un sistema IA sarà autorizzata dalla scuola solo dopo il parere favorevole del DPO e, se del caso, l'effettuazione di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) secondo il GDPR.
4. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le policy di sicurezza informatica dell'Istituto anche nell'utilizzo degli strumenti di IA: ciò include l'uso di credenziali sicure, il divieto di condividere account o risultati generati dall'IA contenenti dati riservati, e la segnalazione immediata al personale tecnico di eventuali incidenti informatici o anomalie riscontrate nell'uso di sistemi di IA.

Art. 14 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione e l'utilizzo di sistemi di IA nella scuola devono essere accompagnati da una valutazione dei rischi potenziali per studenti e lavoratori, da integrare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) d'Istituto. In particolare, saranno valutati i rischi legati a:
 - Stress lavoro-correlato per docenti e personale ATA: ad esempio, possibili carichi di lavoro aggiuntivi o difficoltà di adattamento alle nuove tecnologie, che potrebbero causare affaticamento, stress o necessità di supporto formativo aggiuntivo;
 - Cybersecurity e protezione dei dati: ad esempio, vulnerabilità informatiche introdotte da nuovi software di IA, possibili accessi non autorizzati o perdite di dati, e in generale ogni minaccia alla sicurezza delle informazioni della scuola.
2. Il DVR dell'Istituto dovrà essere aggiornato periodicamente, e comunque ogni volta che vengano introdotti nuovi sistemi di IA significativi, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (ove previsto). In base ai risultati della valutazione, dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e protezione (es. formazione aggiuntiva, misure tecniche di sicurezza, supporto al personale) per mitigare i rischi individuati.

Art. 15 – Monitoraggio, aggiornamento e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a monitoraggio costante da parte dell'Istituto. Esso potrà essere aggiornato o integrato ogniqualvolta si renda necessario adeguarlo all'evoluzione normativa o tecnologica in materia di Intelligenza Artificiale, nonché in base alle evidenze che emergeranno dalla sua applicazione pratica nella vita scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto e il DPO, effettuerà verifiche periodiche sull'efficacia e sull'adeguatezza del Regolamento. Sulla base di tali verifiche, potranno essere proposte modifiche o integrazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, seguendo le procedure previste dallo Statuto e dalle norme in vigore.

Art. 16 – Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione, viene pubblicato all'Albo online dell'Istituto e sul sito web istituzionale, in un'area accessibile a tutta la comunità scolastica. Di tale pubblicazione viene data comunicazione a docenti, personale, studenti e famiglie tramite circolare interna.
2. Il Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online dell'Istituto. Da tale momento tutte le disposizioni in esso contenute diventano vincolanti per l'intera comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Documento redatto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Tutela e riservatezza garantite dal Titolare del Trattamento.